

# INDENNITÀ COVID "DECRETO SOSTEGNI"\*

Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021

(\*) Indennità erogate dall'Inps con esclusione dell'indennità erogata dalla Società e Salute S.p.A. (art. 10 comma 10 DL 41/2021)

RIFERIMENTI	DESCRIZIONE BENEFICIARI	INDENNITÀ E MODALITÀ RICHIESTA
<b>Art. 10 comma 1</b>	<b>Soggetti già beneficiari dell'indennità</b> di cui agli articoli 15 e 15 bis del DL 137 "Decreto Ristori" convertito con modificazioni dalla legge 176/2020.	<b>Indennità onnicomprensiva di 2.400 €</b> con pagamento diretto dall'Inps senza presentazione della domanda.
<b>Art. 10 comma 2</b>	<b>Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali</b> che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa <b>per almeno 30 giornate</b> nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro in essere, né di trattamento Naspi alla data del 23/03/2021.	<b>Indennità onnicomprensiva di 2.400 €</b> previa presentazione domanda all'Inps <b>entro il 30/04/2021.</b>
<b>Art. 10 comma 3 lettera a)</b>	<b>Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi</b> da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente nel periodo dal 01/01/2019 e il 23/03/2021 e che abbiano svolto nello stesso periodo <b>almeno 30 giornate di lavoro</b> , non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro subordinato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data di presentazione della domanda.	<b>Indennità onnicomprensiva di 2.400 €</b> previa presentazione domanda all'Inps <b>entro il 30/04/2021.</b>
<b>Art. 10 comma 3 lettera b)</b>	<b>Lavoratori intermittenti</b> che abbiano svolto la prestazione lavorativa <b>per almeno 30 giornate</b> nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro subordinato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data di presentazione della domanda.	<b>Indennità onnicomprensiva di 2.400 €</b> previa presentazione domanda all'Inps <b>entro il 30/04/2021.</b>
<b>Art. 10 comma 3 lettera c)</b>	<b>Lavoratori autonomi occasionali</b> privi di partita iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con contratto occasionale dal 01/01/2019 al 23/03/2021 iscritti alla Gestione Separata con <b>almeno un mese di contribuzione versata</b> , non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro subordinato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data di presentazione della domanda.	<b>Indennità onnicomprensiva di 2.400 €</b> previa presentazione domanda all'Inps entro il 30/04/2021.
<b>Art. 10 comma 3 lettera d)</b>	<b>Incaricati alle vendite a domicilio</b> con un reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 € titolari di partita Iva e iscritti alla Gestione Separata, non iscritti ad altre forme previdenziali, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro subordinato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data di presentazione della domanda.	<b>Indennità onnicomprensiva di 2.400 €</b> previa presentazione domanda all'Inps <b>entro il 30/04/2021.</b>
<b>Art. 10 comma 5</b>	<b>Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali</b> in possesso <b>cumulativamente</b> dei seguenti requisiti: a) titolarità nel periodo dal 01/01/2019 al 23/03/2021, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva sia pari ad almeno 30 giornate; b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva sia pari ad almeno 30 giornate; c) non essere titolari di trattamento pensionistico, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 23/03/2021.	<b>Indennità onnicomprensiva di 2.400 €</b> previa presentazione domanda all'Inps <b>entro il 30/04/2021.</b>
<b>Art. 10 comma 6 lettera a)</b>	<b>Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo</b> con almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo dal 01/01/2019 al 23/03/2021 con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 € oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo dal 01/01/2019 al 23/03/2021 con un reddito riferito al 2019 non superiore a 35.000 €, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data del 23/03/2021.	<b>Indennità onnicomprensiva di 2.400 €</b> previa presentazione domanda all'Inps <b>entro il 30/04/2021.</b>



**Le indennità non sono tra loro cumulabili mentre possono essere concesse ai titolari di assegno ordinario di invalidità (L. 222/1984).**

**Le domande potranno essere trasmesse solo successivamente alla pubblicazione da parte dell'Inps delle circolari applicative e della procedura dedicata.**



**LA CGIL SEMPRE CON TE**